

Ai gentili clienti
Loro sedi

Legge Stabilità 2016: potenziate le agevolazioni sui premi di produttività

Premessa

Con **legge di stabilità per il 2016** è stata disposta la **reintroduzione dell'agevolazione sui premi di produttività/redditività per i lavoratori che hanno percepito nel 2015 un reddito inferiore a 50.000 euro**. Come negli anni precedenti, l'agevolazione prevede, di base, **l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate dal datore di lavoro a fronte di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza nel limite di 2.000 euro** (2.500 nel caso in cui i lavoratori siano pariteticamente coinvolti nell'organizzazione del lavoro).

A differenza degli anni precedenti, invece, viene prevista la possibile **detassazione totale dei servizi erogati al lavoratore in sostituzione (totale o parziale) di tale premio**. Secondo quanto previsto dalla legge n. 208/2015, infatti, **il lavoratore potrebbe optare per la fruizione di alcuni servizi o prestazioni in alternativa all'erogazione della somma corrispondente al premio**.

Tra i vari **servizi e prestazioni individuati dal legislatore ricordiamo i seguenti**:

- **servizi assistenziali o sanitari;**
- **prestazione a sostegno dell'istruzione;**
- **cessione di prodotti dell'azienda;**
- **contributi erogati a fini assistenziali o previdenziali.**

Sulla base di quanto attualmente previsto dalla legge di stabilità 2016, quindi, il premio di produttività **potrebbe essere concretamente fruito** attraverso **l'apertura o il finanziamento di un fondo di**

previdenza complementare del lavoratore, tramite **prestazioni di assistenza per i familiari**, con **l'iscrizione a fondi di assistenza sanitaria integrativa**, oppure con la cessione degli stessi beni prodotti dall'azienda.

Premio produttività

Erogazione tramite applicazione dell'aliquota d'imposta agevolata del **10%**.

Erogazione di servizi con detassazione totale dell'emolumento.

La disciplina

Prima di illustrare le novità contenute nella legge di stabilità per il 2016, ricordiamo che l'art. 2, comma 1, DL n. 93/2008 ha **introdotto per il periodo 01.07.2008 – 31.12.2008, a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 avevano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 30.000**, una tassazione agevolata, consistente **nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% all'importo massimo di € 3.000 delle somme relative a:**

- prestazioni di **lavoro straordinario** (ex D.Lgs. n. 66/2003);
- prestazioni di **lavoro supplementare**;
- **incrementi di produttività**, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (c.d. "premi").

OSSERVA

Fino ad oggi, e fatta eccezione per il 2015, la misura per incentivare i lavoratori è stata **prorogata con alcune variazioni ai limiti di reddito e ai massimali di importo detassato**, che vengono definiti anno per anno a seconda della copertura economica dell'agevolazione.

Le disposizioni per il 2016 hanno previsto alcune **modifiche strutturali alla disciplina dell'incentivo**, che consentono **l'applicazione della detassazione totale delle somme nel caso in cui il contribuente decida di fruire di alcune prestazioni o servizi alternativi all'erogazione diretta.**

In ogni caso, **per il 2016 il nuovo limite reddituale generale, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, diventa 50.000 euro lordi** (riferita al reddito percepito **nell'anno precedente**), considerando anche le **somme versate a fronte di incrementi della produttività**. Tale condizione ha segnato un decisivo aumento rispetto a quella del 2014 precedente (che infatti ammontava a 40.000 euro).

Il **massimale a cui si può applicare l'aliquota agevolata**, invece, **viene ridotto a 2.000 euro**, da considerare al **lordo dell'imposta ma al netto dei contributi previdenziali obbligatori**. La somma può essere incrementata a 2.500 euro nel caso in cui i lavoratori siano pariteticamente coinvolti nell'organizzazione del lavoro, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito decreto.

AGEVOLAZIONE PER IL 2016	
Retribuzione massima dell'anno precedente	50.000
Limite massimo di emolumenti detassabili	2.000 (2.500 nell'ipotesi di coinvolgimento nell'organizzazione del lavoro)
Aliquota applicabile	10%


Di seguito schematizziamo le **misure e le caratteristiche dell'agevolazione per il 2016** e nei precedenti anni:

PREMI DI PRODUTTIVITA' DAL 2008 AL 2016		
Periodo di detassazione	Limite importo detassato	Limite reddito di lavoro dipendente anno precedente
1.7 – 31.12.2008 (art. 2, comma 1, DL n. 93/2008)	€ 3.000	Reddito 2007 non superiore a € 30.000
1.1 – 31.12.2009 (art. 5, comma 1, DL n. 185/2008)	€ 6.000	Reddito 2008 non superiore a € 35.000
1.1 – 31.12.2010 (art. 2, commi 156, lett. b e 157, Legge n. 191/2009)	€ 6.000	Reddito 2009 non superiore a € 35.000
1.1 – 31.12.2011 (art. 53, DL n. 78/2010)	€ 6.000	Reddito 2010 non superiore a € 40.000
1.1 – 31.12.2012 (art. 33, comma 12, Legge n. 183/2011)	€ 2.500	Reddito 2011 non superiore a € 30.000
01.01.2013-31.12.2013 (art 1 commi 481 e 482 legge n. 228/2012)	€ 2.500	Reddito 2012 non superiore a € 40.000
01.01.2014-31.12.2014 (art 1 commi 481 e 482 legge n. 228/2012)	€ 3.000	Reddito 2013 non superiore a € 40.000
ANNO 2015 NESSUNA AGEVOLAZIONE		
01.01.2016-31.12.2016 (art 1 commi 182-191 legge n. 208/2015)	€ 2.000/2.500	Reddito 2015 non superiore a € 50.000

La detassazione totale

Come anticipato sopra, **a partire da quest'anno i lavoratori dipendenti potranno beneficiare di una modalità di fruizione dei premi produttività alternativa a quella ordinariamente prevista** (ovvero la detassazione al 10% del premio).

Con il comma 184 dell'art. 1 legge n. 208/2015, infatti, **viene previsto che la detassazione applicata ai c.d. fringe benefit può essere applicata anche nel caso in cui i premi di produttività siano erogati dal datore di lavoro** (con il consenso del lavoratore) nelle forme previste dall'articolo 51 commi 2-3 del TUIR.



Nel concreto, **la detassazione si applica nel caso in cui gli emolumenti vengano erogati nelle seguenti forme:**

DETASSAZIONE TOTALE	
I	Prestazioni a sostegno dell'istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi asili nido e borse di studio a familiari.
II	Cessione di prodotti dell'azienda a valore normale.
III	Contributi ad enti o casse ai fini assistenziali.
IV	Contributi versati al fondo di previdenza complementare.

Altre disposizioni

Si devono segnalare, inoltre, **alcune disposizioni di particolare interesse:**

- ai fini della **determinazione dei premi di produttività, viene previsto che venga computato anche il periodo obbligatorio di congedo di maternità;**
- **i redditi agevolati sono neutri ai fini ISEE;**
- viene regolata **l'emissione di un decreto che individui le modalità applicative dell'agevolazione.**

SCHEMA RIEPILOGATIVO		
	Tassazione agevolata	Detassazione totale
	Incrementi di	

Causali	produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione.	Alle stesse condizioni per l'erogazione dei premi di produttività, in alternativa all'erogazione diretta e con il consenso del lavoratore.
	Somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa.	
Tipologia premio	In denaro	Uno o più dei seguenti frange: ✓ prestazioni a sostegno dell'istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi asili nido e borse di studio a familiari; ✓ cessione di prodotti dell'azienda a valore normale; ✓ contributi ad enti o casse ai fini assistenziali; ✓ contributi versati al fondo di previdenza complementare.
Tassazione	10%	Detassazione totale
Periodo	Dal 01.01.2016 al 31.12.2016	
Beneficiari	Possono accedere alla misura agevolata operai, impiegati, quadri ed apprendisti salvo espressa rinuncia scritta.	
Limite	50.000 euro di reddito nell'anno precedente.	
Importo massimo	2000 euro	
	2.500 euro nell'ipotesi di partecipazione paritetica dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro	
Procedura	L'erogazione avviene in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali, dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU.	

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO